LENO SERVIZI SRL

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Leno n.36 del 13.11.2006

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 05.08.2009

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2011

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2011

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2013

STATUTO DELLA SOCIETA' "LENO SERVIZI S.r.l.”

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

ART. 1
Costituzione

È costituita la società denominata: "LENO SERVIZI S.r.l. ".
La Società opera in affidamento diretto nell'interesse esclusivo dei detentori del capitale sociale.

ART. 2
Oggetto

La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività di:
- costruzione, manutenzione e gestione della rete relativa al servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e semaforica, nonché gestione dei predetti servizi;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore ed energia in generale, nonché gestione dei predetti servizi;
- attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;
- gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto "global service" degli edifici pubblici compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità degli stessi;
- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, dell'azione di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione, e programmazione;
- svolgimento diretto o a mezzo di soggetti terzi di servizi attinenti ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;
- gestione raccolta e smaltimento rifiuti;
- trasformazione urbana, anche mediante effettuazione di interventi di carattere edilizio su immobili trasferiti dall’Amministrazione comunale e/o gestione e/o negoziazione dei diritti edificatori;
- gestione e ~~la~~ manutenzione del verde pubblico;
- gestione dei cimiteri e delle lampade votive;

La Società può procedere alla realizzazione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti o che verranno conferiti, nonché servizi di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività di gestione di farmacie, di mense di ogni genere, confezionamento e distribuzione di pasti a domicilio e del servizio scuolabus.
La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società può assumere o cedere, nei casi consentiti dalla legge, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali, o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.
La Società può prestare anche garanzie fidejussorie per lo svolgimento dei servizi affidati dall'amministrazione comunale.

"ART. 3
Public Governance
(c.d. "controllo analogo")

La società è a totale capitale pubblico locale.
Possono detenere quote:
a) enti pubblici locali;
b) altri soggetti pubblici.
Il Comune di Leno manterrà la partecipazione maggioritaria del capitale sociale.
I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte dell'ente associato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative, con audizione, da disporsi con una frequenza ragionevole, da parte del Presidente e/o del Direttore Generale.
In caso di trasferimento della propria partecipazione, di parte di essa o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti, il cedente che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà previamente offrirla per l'acquisto al Comune di Leno al quale spetterà il diritto di prelazione.
Il cedente dovrà pertanto notificare la sua intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, portante tutti gli elementi dell'offerta ricevuta (generalità dell'offerente, prezzo, modalità di pagamento, ecc.), spedita all'organo amministrativo che ne informerà senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata (risultante dal timbro postale), il Comune di Leno.
In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione offerta in vendita.
La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di lettera raccomandata da far pervenire all'organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (risultante dal timbro postale).
L'organo amministrativo dovrà comunicare senza indugio al socio offerente l'accettazione dell'offerta.
Ove il Comune di Leno non eserciti detto diritto entro il termine su indicato, la partecipazione potrà essere liberamente alienata, entro il periodo di 180 (centottanta) giorni, al prezzo ed alle modalità indicate.
Il diritto di prelazione spetta al Comune di Leno anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
Qualora il Comune di Leno non eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo dovrà esprimere comunque il gradimento sul nuovo socio.
La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui verrà comunicato il mancato esercizio del diritto di prelazione e comunicata, senza indugio, all'organo amministrativo.
L'organo amministrativo dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.
Qualora entro il termine suddetto non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

ART. 4
Sede

La Società ha sede nel Comune di Leno (Bs).

ART. 5
Durata

La Società è contratta a tempo indeterminato.

ART. 6
Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.
Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, per decisione dei soci, verbalizzata per atto pubblico e come tale soggetta alle prescrizioni pubblicitarie di legge.
L'aumento di capitale può essere realizzato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società l'Organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del C.I.C.R.
La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'Assemblea dei soci."

ART. 7
Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese di Brescia.

ART. 8
Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

(abrogato)

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 9
Organi della Società

Sono organi della Società:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- Collegio sindacale o revisore unico.

ART. 10
Assemblea dei soci

Decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.
In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:
a. l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
b. la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
c. la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
d. eventuale istituzione e nomina del Direttore Generale;
e. la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
f. le decisioni in merito all'assunzione di prestiti od il rilascio di garanzie fideiussorie, il cui importo sia superiore del 10% (dieci per cento) del budget di previsione autorizzato;

g. la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
h. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
i. la trasformazione;
j. le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
k. aumento o diminuzione del capitale sociale;
l. l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
m. la definizione della politica tariffaria.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dall'amministratore della società tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato.

ART. 11
Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal socio.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
L'assemblea viene convocata con avviso che deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, al domicilio degli aventi diritto risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 12
Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 13
Deleghe

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad amministratori dell'ente socio.

ART. 14
Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 12 comma 2.
Nel verbale devono essere assunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 15
Organo Amministrativo

La società può essere amministrata su decisione dell'Assemblea dei soci in sede della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto fino ad un massimo di tre amministratori.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione (oppure l'insieme di amministratori cui sia stata affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione).
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

ART. 16
Durata della carica, revoca, cessazione

I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per un massimo di tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. E' fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dal socio in occasione della nomina ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.
La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

ART. 17
Consiglio di Amministrazione (solo nel caso non si scelga l'amministratore unico)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ART. 18

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data. Il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:
a. siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione verificare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 19

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.
Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, o a maggioranza, ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è l’assemblea.

ART. 20
Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina da parte dell'Assemblea la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART. 21
Attività di rendicontazione

Il Consiglio di Amministrazione o amministratore unico relazionerà al socio almeno quattro volte l'anno sull'attività svolta, ovvero:

- entro la fine del mese di giugno di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di sviluppo della Società per l'anno successivo;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- con cadenza trimestrale presenterà una relazione illustrativa sulle attività svolte nel trimestre appena conclusosi;
- ogniqualvolta richiesto dal Sindaco del Comune socio, l'organo amministrativo parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio comunale del Comune socio, della Giunta comunale o delle commissioni consiliari.

ART. 22
Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e comunque non superiore alla indennità massima prevista dalla legge per la carica di assessore del comune di Leno.

ART. 23
Organo di controllo

La Società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ART. 24
Composizione e durata

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora il socio decidesse di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della Società sarà controllata dal collegio sindacale.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I sindaci ed il presidente del collegio sindacale è nominato dal socio, in occasione della nomina dello stesso collegio.
Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili.
Il compenso dei sindaci è determinato dal socio all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART. 25
Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

ART. 26
Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano d'età.

ART. 27
Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 28
Revisore unico

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

ART. 29
Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 luglio e si chiudono il 30 giugno di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno trasferiti al socio, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30
Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482ter c.c;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 31
Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.